



CITTA' DI CATANZARO
ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, c. 4 e 5, D.lgs. 267/2000 - disposizioni urgenti per emergenza Covid-19 in materia di Polizia Mortuaria - riduzione periodo minimo osservazione medico-sanitaria delle persone decedute per Coronavirus.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA
N° 915 DEL 08/04/2020



CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, c. 4 e 5, D.lgs. 267/2000 – disposizioni urgenti per emergenza Covid-19 in materia di Polizia Mortuaria – riduzione periodo minimo osservazione medico-sanitaria delle persone decedute per Coronavirus.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con la quale è stato disposto che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia, superando la dichiarazione del 30 gennaio 2020 quando l'epidemia da COVID-19 fu definita un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pubblicato su G.U. Serie Generale n. 26 dell'01-02-2020);

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
 - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*»
 - 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)»;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto che i decreti sopra richiamati si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Catanzaro, si ritiene indispensabile continuare ad adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 23.3.2020 n. 9;

Richiamate le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14.03.2020 e n. 12 del 20.03.2020 contenenti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 32, co.3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza Ministero della Salute e Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 recante "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale*";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U., Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 ed, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: "*nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore*";

Visto l'art. 1, comma 1 del DPCM 01.04.2020 con cui viene stabilito che l'efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, n. 655 del 25 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che al 2 co. dell'art. 4 dispone che "*Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.*

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Unità Operativa di Medicina Legale, del 06.04.2020, ad oggetto: "*Abbreviazione periodo di osservazione salme di soggetti deceduti a seguito di infezione da COVID-19 ovvero risultati positivi al tampone*", con cui viene proposto a questo Sindaco, nell'ambito delle

attività di contrasto al contagio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria) di ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore al fine di consentire la massima celerità nelle attività medico legali ed amministrative ante sepoltura;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 10 del DPR n. 285/90;

Preso atto, altresì, di quanto contenuto nella nota prot. n. 11285 del 01.04.2020 del Ministro della Salute, inerente le indicazioni, valide per l'intero territorio nazionale, di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in fase emergenziale, determinata dall'epidemia di COVID-19, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti;

Considerato che il Sindaco, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, può emanare eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni fornite;

Visto che le indicazioni e le cautele stabilite vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale;

Ravvisato che necessita tener conto delle precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19;

Richiamato l'art. 50, co 4 e 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

Visto il D.P.R del 10 settembre 1990, n. 285;

Viste le "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici, e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP.AA. in data 09.11.2017;

Ritenuto, quindi di dover emettere apposita Ordinanza sindacale con la quale il periodo minimo di osservazione medico-sanitaria dei corpi delle persone decedute per infezione da SARS-CoV-2 (Covid-19) passa da un minimo di ore 24 a minimo 6 ore, ciò al fine di ridurre il rischio di contagio da Coronavirus;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

1. La riduzione del periodo di osservazione delle salme nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) fissando in 6 ore, il limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 10 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e ss. mm. e ii., subordinatamente all'acquisizione dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;

2. La conferma della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali già disposta con propri provvedimenti la cui scadenza è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. e comunque fino alla data eventualmente fissata da nuove disposizioni nazionali e/o regionali, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il ricevimento delle salme e la loro inumazione e tumulazione;

3. Individuare apposito percorso per le agenzie funebri da seguire nella traslazione delle salme affette da Covid-19 ai cimiteri cittadini;

PRESCRIVE

- Alle imprese di onoranze funebri, incaricate dalle famiglie di defunti positivi al COVID-19, di attivarsi per espletare senza alcun indugio e nel più breve tempo possibile, alla chiusura della bara, alle esequie, alle pratiche di trasporto presso i Cimiteri cittadini, nel rispetto delle indicazioni adempiendo alle disposizioni previste in caso di malattia infettiva diffusiva e alle prescrizioni contenute nella nota del Ministro della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, del 01.04.2020 per quanto applicabili.

- Al personale addetto ai servizi cimiteriali di garantire il servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Catanzaro nel rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, nelle direttive e nei decreti sopra richiamati;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Catanzaro
 - alla Questura di Catanzaro
 - al Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
 - al Comando Provinciale Guardia di Finanza
 - al Comando di Polizia Locale;
 - all'Azienda Sanitaria Locale Provinciale di Catanzaro – Unità Operativa Medicina Legale
 - alle imprese funebri operanti sul territorio comunale
 - ai dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. salvo ogni ulteriore e più grave reato;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Sergio Abramo

